

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	49
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	54

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-*bis* Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si concluderà l'esame delle proposte emendative presentate e rimaste accantonate, per poi conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea.

Si riprenderà quindi l'esame dall'emendamento Cerreto 2.21.

Invita la relatrice, onorevole Nisini, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Cerreto 2.21 e propone di mantenere accantonati gli iden-

tici emendamenti Rizzetto 2.58 e Tenerini 2.33. Invita al ritiro dell'emendamento Gribaudo 2.16 e dell'articolo aggiuntivo Giovine 2.028. Dichiara, quindi, di ritirare il suo articolo aggiuntivo 4.012. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mascaretti 5.013, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.06 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giaccone 8.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.07 e 8.08 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Gribaudo 9.2, Barzotti 9.9 e Tenerini 9.5, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Malagola 9.014 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Malagola 9.015, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Tenerini 12.02, nonché degli emendamenti Coppo 17.1, Rizzetto 19.4, Caparvi 19.3 e Tassinari 23.10. Esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 23.6, invitando al ritiro degli emendamenti Manzi 23.8 e 23.7, nonché degli articoli aggiuntivi Schifone 23.029 e 23.030. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schifone 23.033, a

condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mari 23.011, dichiarando di ritirare il suo articolo aggiuntivo 23.024.

Il Sottosegretario di Stato Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Cerreto 2.21. Dichiaro poi di ritirare il suo emendamento 2.58, prendendo atto del ritiro dell'emendamento Tenerini 2.33.

La Commissione respinge l'emendamento Gribaudo 2.16.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Giovine 2.028.

Dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Mascaretti 5.013, al fine di consentire di approfondire la riformulazione proposta.

Valentina BARZOTTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.06, di cui è cofirmataria, non comprendendo l'invito al ritiro di tale proposta emendativa volta a disciplinare il fenomeno della monocommittenza, al fine di tutelare gli avvocati spesso costretti a lavorare in condizioni di parasubordinazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo D'Orso 6.06, di cui condivide le finalità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 6.06.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Giaccone 8.04 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Giaccone 8.04, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritira gli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.07 e 8.08, dichiarando la sua intenzione di ripresentarli in Assemblea.

Chiara TENERINI (FI-PPE) dichiara di accettare la riformulazione proposta sul suo emendamento 9.5.

Valentina BARZOTTI (M5S) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del suo emendamento 9.9, dichiarandosi esterrefatta di quanto proposto.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Gribaudo 9.2 sia un timido passo in avanti, facendo notare che sarebbe stato meglio andare nella direzione dell'emendamento Barzotti 9.9, che giudica condivisibile. Accetta comunque la riformulazione proposta, pur precisando che in Aula il suo gruppo ripresenterà un emendamento soppressivo dell'articolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON osserva che il Governo potrebbe valutare di aumentare il numero di giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, superati i quali si intende risolto il rapporto, ma non può condividere una proposta emendativa che estende troppo il termine, fino ad arrivare a 90 giorni, come previsto nell'emendamento Barzotti 9.9.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede un accantonamento degli emendamenti Gribaudo 9.2, Barzotti 9.9 e Tenerini 9.5.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accoglie la proposta di accantonare gli emendamenti Gribaudo 9.2, Barzotti 9.9 e Tenerini 9.5.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON accoglie la proposta di accantonare gli emendamenti Gribaudo 9.2, Barzotti 9.9 e Tenerini 9.5.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gribaudo 9.2, Bar-

zotti 9.9 e Tenerini 9.5 rimangono accantonati.

Prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Malagola 9.014.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 9.015, al fine di approfondire la proposta di riformulazione.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accoglie la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Malagola 9.015.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON accoglie la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Malagola 9.015.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Malagola 9.015. Prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Tenerini 12.02.

Marcello COPPO (FDI) chiede di accantonare il suo emendamento 17.1.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accoglie la proposta di accantonare l'emendamento Coppo 17.1.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON accoglie la proposta di accantonare l'emendamento Coppo 17.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Coppo 17.1. Dichiaro di ritirare il suo emendamento 19.4. Prende atto altresì del ritiro degli emendamenti Caparvi 19.3 e Tassinari 23.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 23.6, 23.8 e 23.7.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Schifone 23.029.

Marta SCHIFONE (FDI) dichiara di ritirare il suo articolo aggiuntivo 23.030, pur ritenendo necessario intervenire sul tema

della monocommittenza. Giudicando maturi i tempi per un intervento che estenda le tutele per gli avvocati monocommittenti, fa notare che il suo emendamento propone una riforma che riprende un indirizzo emerso nell'ambito del Consiglio nazionale forese. Dichiaro, quindi, di non condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.06, che propone interventi troppo radicali.

Preso atto che le diverse posizioni dei Ministeri coinvolti non hanno reso possibile intervenire in tale sede, auspica si possa intervenire nel senso auspicato quanto prima.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa notare che le considerazioni testé svolte dalla deputata Schifone testimoniano quanto sia stato complicato l'*iter* di esame di tale provvedimento, facendo notare che la difficile interlocuzione tra i Ministeri, oltre a rallentare l'esame, ha determinato uno svuotamento del contenuto del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Schifone 23.033 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schifone 23.033, come riformulato (*vedi allegato*).

Francesco MARI (AVS) si dichiara amareggiato per il parere contrario espresso sul suo articolo aggiuntivo Mari 23.011.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Mari 23.011, non comprendendo il parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Valentina BARZOTTI (M5S) dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Mari 23.011, ritenendo necessario prevedere tutele adeguate per il lavoro domestico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mari 23.011.

Walter RIZZETTO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire un confronto tra i gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i lavori riprenderanno dall'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate, iniziando dall'esame dell'articolo aggiuntivo Mascaretti 5.013.

Andrea MASCARETTI (FDI) dichiara di accettare la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 5.013.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mascaretti 5.013, come riformulato (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile a riformulate ulteriormente l'emendamento Gribaudo 9.2, nel senso di ampliare il termine richiesto per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON osserva che il Governo è disponibile a riformulare ulteriormente gli emendamenti Gribaudo 9.2, Barzotti 9.9 e Tenerini 9.5, purché non si superi il termine dei 20 giorni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che non vi è il consenso unanime dei gruppi ad una eventuale ulteriore riformulazione degli emendamenti Gribaudo 9.2, Barzotti e Tenerini 9.5 nei termini indicati dal rappresentante del Governo.

Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che il termine di 15 o 20 giorni sia troppo ristretto e sproporzionato rispetto al pregiudizio subito dal lavoratore con la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel ricordare che il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è caratterizzato da un forte squilibrio, ribadisce di non accettare la riformulazione proposta del suo emendamento 9.9.

Marcello COPPO (FDI) fa notare che il termine di 5 giorni è attualmente previsto dalla maggior parte dei contratti collettivi, facendo presente che la disciplina che verrebbe introdotta riguarderebbe in ogni caso un numero esiguo di lavoratori. Ritiene che la riformulazione proposta degli emendamenti Gribaudo 9.2, Barzotti e Tenerini 9.5 sia ragionevole.

Chiara TENERINI (FI-PPE) ritiene che la riformulazione proposta, che prevede un termine di 15 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore per la risoluzione del rapporto, sia di buon senso, pur non dichiarandosi contraria ad una eventuale estensione a 20 giorni, se questo può spingere il gruppo M5S ad un voto favorevole. Fa notare che la disparità tra lavoratore e aziende è bilaterale, dal momento che, spesso, sono le aziende, soprattutto quelle che svolgono attività stagionali, a pagare per le improvvise assenze dei lavoratori.

Ribadisce di accettare la riformulazione proposta sul suo emendamento 9.5.

La Commissione approva gli emendamenti Gribaudo 9.2 e Tenerini 9.5, come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Barzotti 9.9 s'intende precluso dall'approvazione degli emendamenti Gribaudo 9.2 e Tenerini 9.5, come riformulati nel medesimo testo.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) dichiara di accettare la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 9.015.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Malagola 9.015, come riformulato (*vedi allegato*).

Marcello COPPO (FDI) dichiara di ritirare il suo emendamento 17.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), VI (Finanze), VII (Cultura), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea)

hanno espresso parere favorevole. Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) ha comunicato per le vie brevi che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Pone quindi in votazione il mandato alla relatrice di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Nisini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul

provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni)

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis. ».

5.013. *(Nuova formulazione)* Mascaretti, Schifone.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Contratti misti)

1. La causa ostativa di cui alla lettera *d-bis*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera *d-bis*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle moda-

lità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

8.04. (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Unico contratto di apprendistato duale)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo

45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi ».

9.015. (Nuova formulazione) Malagola.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire il capoverso « 7-bis » con il seguente:

7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

* **9.5.** (Nuova formulazione) Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

* **9.2.** (Nuova formulazione) Gribaudo, Barzotti, Mari, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro, Guerra.

ART. 23.

Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Permessi non retribuiti)

1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di

permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato di durata non superiore a otto ore lavorative mensili.

2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono

farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.

23.033. *(Nuova formulazione)* Schifone, Rizzetto, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.